



CONFINDUSTRIA

# Contributo a fondo perduto

Art. 25, Decreto legge 19 maggio 2020,  
n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)

7 luglio 2020

## DL RILANCIO - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

### *Requisiti per la richiesta*

Con la finalità di sostenere economicamente alcuni soggetti particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 25 del DL Rilancio (Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) prevede l'erogazione di un **contributo a fondo perduto**, destinato a titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, entro specifici limiti di carattere reddituale (compensi, ricavi o reddito agrario non superiore, nel periodo di imposta 2019, a 5 milioni di euro). Il contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza e spetta solo ove l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (tali importi vanno determinati con riferimento al momento di effettuazione ai fini IVA della cessione di beni o prestazione di servizi).

Non è necessaria la sussistenza del calo di fatturato in due ipotesi specifiche, ossia: i) in presenza di attività avviate dal 1° gennaio 2019; e ii) per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dell'emergenza COVID-19.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è fissata al:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro,
- 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro,
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 mln di euro,

nel periodo d'imposta 2019 (i.e. periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto).

È, in ogni caso, garantito un contributo minimo, al ricorrere dei descritti requisiti di reddito e calo del fatturato, per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

### **Indicazioni operative**

Rinviando per ulteriori approfondimenti alla nota di aggiornamento “DL Rilancio, le misure fiscali di interesse per le imprese” del 25 maggio scorso, segnaliamo che, a decorrere dal 15 giugno u.s. e fino al 13 agosto p.v., è possibile presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo, utilizzando i canali dell’Agenzia delle Entrate. A tal riguardo, con provvedimento del 10 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento recante le istruzioni operative per la presentazione dell’istanza.

Con la circolare n. 15/E del 13 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, fornito primi chiarimenti con particolare riferimento all’ambito soggettivo della misura<sup>1</sup>.

Residuano alcune questioni interpretative che Confindustria ha prontamente segnalato all’Agenzia delle Entrate, auspicando una tempestiva soluzione: vi è la necessità, in particolare, di fornire alcune precisazioni con riferimento ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in aree colpite da eventi calamitosi, nonché riguardo alle modalità di determinazione dei requisiti di fatturato in presenza di contratti di appalto e operazioni fuori campo IVA.

### **Controlli antimafia**

Il DL Rilancio (art. 25, comma 9) stabilisce, altresì, che l’istanza includa una autocertificazione di regolarità antimafia relativa ai richiedenti e a tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del Codice Antimafia (D.lgs. n. 159 del 2011). Al fine di svolgere, anche con modalità semplificate, i necessari controlli, si prevede l’adozione di un protocollo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno e Agenzia delle Entrate.

Tale protocollo è stato siglato lo scorso 8 giugno e, per assicurare la celerità nell’erogazione delle risorse e garantire la sussistenza delle condizioni di legalità, stabilisce l’erogazione immediata alle imprese da parte dell’Agenzia, sotto condizione risolutiva ove, all’esito dei controlli antimafia, risulti sussistente una delle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del Codice Antimafia (provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione che determina la decadenza da licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni e erogazioni, nonché il divieto di concludere contratti con la P.A.).

Due sono le procedure individuate a seconda dell’importo del contributo:

1. per le erogazioni di valore non superiore a 150 mila euro (per le quali la documentazione non è obbligatoria), l’Agenzia delle Entrate procederà alla comunicazione antimafia per un campione delle istanze ricevute individuato in misura proporzionale al rischio e all’entità, corrispondendo comunque il contributo sotto condizione risolutiva;
2. per le erogazioni superiori a 150 mila euro, l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad acquisire l’autocertificazione nella quale i soggetti tenuti attestano di non trovarsi nelle

---

<sup>1</sup> Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate è consultabile una apposita area tematica contenente le indicazioni per la compilazione e la trasmissione dell’istanza:  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-a-fondo-perduto>

condizioni ostative di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia, e poi a procedere all'assegnazione del contributo in via d'urgenza (art. 92, comma 3, Codice Antimafia), sotto condizione risolutiva.

Non si svolgono nuovi accertamenti antimafia, invece, nel caso in cui l'operatore economico risulti iscritto alle cosiddette White List, ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori predisposta per gli interventi di ricostruzione post sisma in centro Italia.

Nel caso in cui l'accertamento antimafia riguardi un soggetto non censito in banca dati o quando dalla consultazione emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, il Prefetto dispone le necessarie verifiche. Anche in questo caso, qualora il Prefetto, all'esito delle verifiche, rilasci documentazione interdittiva antimafia, l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del contributo.